



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Le notizie sotto il riflettore... in breve

Sicurezza stradale e viabilità urbana – nell'accordo fra A.N.C.I. e Ministero Interno.

Rilevanti novità positive per Polizia di Stato e polizie locali



Un importante accordo di collaborazione è stato appena sottoscritto dal Ministro Luciana Lamorgese e dal presidente dell'Ance Antonio Decaro. Lo scopo è quello di valorizzare il ruolo e le funzioni delle Polizie locali e liberare risorse delle Forze di polizia statali da destinare al

controllo del territorio.

Lo stesso Ministro ha precisato che: "La sua attuazione consentirà ai prefetti di sviluppare con i sindaci, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, più intense forme di collaborazione per corrispondere alla crescente domanda di sicurezza a livello territoriale".

L'accordo, come sottolinea lo stesso dicastero dell'Interno in una nota, nasce per far fronte all'aumento delle vittime degli incidenti stradali e all'allarme sociale che ne è conseguito ed è incentrato sulla messa a punto di specifiche modalità di coinvolgimento delle Polizie municipali nell'espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana. Ai prefetti è stata poi inviata una specifica direttiva per rafforzare i controlli e la sicurezza stradale.

Il testo dell'accordo, nel prevedere più informazione sui rischi alla guida sotto l'effetto di alcol e droga, la distribuzione di etilometri usa e getta nei locali e la messa in sicurezza dei parcheggi e delle aree contigue, affronta finalmente il nodo degli interventi in caso di incidenti sulla viabilità urbana.

Invero, l'articolo 2 del citato accordo assegna alle Polizie municipali un ruolo preminente nell'espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, comprensivo della rilevazione degli incidenti stradali, e prevede l'attuazione di progetti specifici rivolti al miglioramento dei servizi di controllo sulla viabilità nelle aree di maggior rischio.

In particolare, abbastanza eloquente è il tenore del comma 3 del citato articolo 2, il quale prevede espressamente che: "In caso

FLASH nr. 02 – 2020

- Sicurezza stradale e viabilità urbana – nell'accordo fra A.N.C.I. e Ministero Interno. Rilevanti novità positive per Polizia di Stato e polizie locali
- Esito incontro su istituendo Ispettorato delle Scuole di Polizia
- Omicidio stradale: importante pronuncia della cassazione
- Detrazioni fiscali anno 2020: le nuove regole
- Congedo obbligatorio di paternità più lungo nel 2020
- Ecobonus auto 2020
- Lotteria degli scontrini 2020

Esito incontro su istituendo Ispettorato delle Scuole di Polizia

Lo scorso 8 gennaio si è svolto il previsto incontro per l'esposizione e la discussione del progetto di razionalizzazione delle articolazioni del Dipartimento della P.S., con specifico riferimento alla prossima istituzione dell'Ispettorato delle Scuole di Polizia che, in ossequio alle recenti disposizioni che hanno ridisegnato l'assetto del Dipartimento della P.S., andrà ad assumere le competenze oggi attribuite alla Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione.

Lo schema di riorganizzazione, illustrato dalla Dottoressa Pellizzari, è stato ritenuto dalla delegazione del Siulp in linea di principio apprezzabile. In primo luogo perché, con il previsto incremento dell'organico tanto dell'istituendo Ispettorato, quanto delle singole Scuole, si registra, dopo quasi dieci anni nel corso dei quali al settore della formazione non era stato destinatario di alcun investimento, una netta inversione di tendenza. Che va nel senso da sempre auspicato dal Siulp, che invano, anche nel recente passato, aveva contestato lo stato di abbandono in cui versava questo asset strategico.

Fermo restando il giudizio complessivamente favorevole, sono stati tuttavia evidenziate alcune criticità sulle quali è stato sollecitato un fattivo intervento da parte dell'Amministrazione.

In primo luogo è stato chiesto di aumentare il numero dei tutor dei corsi di formazione di base, che nel progetto risultano essere stati previsti in rapporto di uno ogni 90 discenti, e che a parere del Siulp, stante l'importante funzione svolta, andrebbero rideterminati in rapporto uno a sessanta. Secondariamente, se per un verso la previsione di inserire nell'organico delle Scuole Funzionari Tecnici Psicologi è sicuramente un importante segnale di attenzione per le esigenze degli allievi, che accoglie le nostre risalenti rivendicazioni, non si comprende la ragione per la quale, non si sia avvertita l'esigenza di prevedere anche la presenza di funzionari tecnici esperti in sistemi informatici per assicurare una continuità didattica nel momento in cui si immagina di valorizzare la componente formativa somministrata attraverso piattaforme digitali.

Si è poi colta l'occasione per ribadire l'indifferibilità di riconoscere al personale impiegato come docente / istruttore, a prescindere dal fatto che sia o meno effettivo presso gli Istituti di Istruzione, uno specifico trattamento economico. Questo in quanto, allo stato attuale, come già era stato segnalato in una precedente nostra nota, le non condivisibili politiche di contenimento della spesa per la retribuzione dei docenti provocano una concreta perdita patrimoniale per chi ottiene l'incarico, soprattutto se si tratta di personale esterno alle Scuole. L'impiego in orario di servizio per l'insegnamento preclude infatti la maturazione delle indennità che verrebbero maturate con l'ordinaria attività professionale. Con l'occasione è stata poi riaffermata la necessità di prevedere, oltre ad una tangibile gratificazione per la professionalità degli istruttori e/o docenti, anche un congruo numero di ore per la preparazione delle lezioni.

Sono altresì state espresse perplessità in ordine alla sostanziale soppressione dei corsi di formazione specialistica di primo livello quali, ad esempio, quelli di Polizia Giudiziaria che in passato venivano somministrati in Istituti di Formazione ad essi specificamente destinati. Corsi di eccellenza che sono stati oggi surrogati con assai più blandi percorsi formativi che, nei fatti, altro non sono se non sessioni di aggiornamento, rispetto alle quali, peraltro, è stata stigmatizzata l'assoluta mancanza di coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali. Il che si traduce in una mancanza di trasparenza nei criteri che portano alla individuazione dei frequentatori, con ricadute di non scarso momento sui percorsi professionali, posto che la frequenza di questi corsi comporta, tra l'altro, l'attribuzione di titoli utili al punteggio nelle procedure concorsuali per la progressione di carriera.

Un ulteriore momento di riflessione e di stimolo è stato dal Siulp dedicato all'urgenza indifferibile di prevedere peculiari momenti formativi sul c. d. Codice Rosso, ovvero della complessa normativa in tema di violenza di genere e violenza sui minori che espone a

rilevanti rischi di natura giudiziaria il personale chiamato a gestire queste innovative, e per nulla semplici, procedure.

Si è, infine, chiesto all'Amministrazione di approfondire il massimo sforzo per il recupero, strutturale e didattico, della Scuola di Caserta, che versa oggi in preoccupanti condizioni, la cui chiusura segnerebbe un preoccupante momento di non ritorno non solo per la drammatica carenza di ricettività nelle scuole provocato dalle dissennate scelte di anni addietro, ma che pure andrebbe a depauperare il potenziale formativo delle regioni meridionali.

A chiusura della riunione l'Amministrazione, preso atto della generale condivisione sull'impianto proposto, nel confermare che, anche per rispettare il cronoprogramma dettato dalle disposizioni normative, darà avvio alla fase attuativa del progetto di istituzione dell'Ispettorato delle Scuole di Polizia, si è riservata esaminare le richieste e le proposte che sono state esposte nel corso del confronto.

Roma, 8 gennaio 2020

Omicidio stradale: importante pronuncia della cassazione



La Cassazione ha da poco depositato una sentenza che condanna un guidatore che ha investito dei pedoni benché questi ultimi attraversassero la strada in modo irregolare.

Si tratta della sentenza nr. 52071, depositata il 30 dicembre, nella quale i Giudici riassumono, nel dettaglio, la giurisprudenza attualmente più affermata, statuendo il principio che chi guida un veicolo deve prevedere anche comportamenti indisciplinati dei pedoni ed essere in grado di annullarne le conseguenze. Salvo casi estremi.

La sentenza tocca anche l'altro punto importante: la possibilità che il conducente colpevole riesca a farsi dimezzare la pena perché c'è stato un concorso di colpa. Della vittima o di terzi, come l'ente proprietario della strada, investito di responsabilità per il fatto del semaforo che dava segnali diversi da quanto previsto dal Codice della strada.

La stessa pronuncia ha inoltre spiegato che il semplice comportamento colposo del pedone – come potrebbe essere il caso di chi attraversa la strada di corsa mentre il semaforo sta volgendo al verde per gli automobilisti – può, al più, rilevare come concausa che però non esclude il rapporto di causalità tra la condotta di guida del conducente del veicolo a motore e l'investimento del pedone, in virtù di quanto dispone l'articolo 41 comma 1 del Codice penale.

Inoltre, ha concluso la Corte, la diminuzione speciale del concorso di cause concorrenti – introdotta dalla legge 41/2016, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime, agli articoli 589 bis comma 7 e 590 bis comma 7 del Codice penale – non si applica ai fatti precedenti al 25 marzo 2016, perché il trattamento sanzionatorio sopravvenuto non può configurarsi più mite di quello previgente.

Nella fattispecie di fatto, il ricorrente condannato, era un automobilista che aveva causato la morte di un pedone che – in orario serale - camminava, affiancato da un'altra persona, nel medesimo senso di marcia dell'autovettura, in violazione dell'articolo 190 del Codice della Strada, a mente del quale, quando mancano i marciapiedi o altri spazi appositamente predisposti per la circolazione dei pedoni, questi «devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione».

Secondo la Corte, la causa dell'investimento era da individuarsi nella velocità tenuta dal conducente, che non era adeguata allo stato dei luoghi, vista l'ora tarda (intorno alle 22.30), il passaggio stradale stretto e la visibilità limitata.

La sentenza è interessante perché delinea con chiarezza i tre fondamentali obblighi comportamentali del «dovere di attenzione» del conducente teso all'avvistamento del pedone:

- ispezionare la strada dove procede e quella che sta per impegnare;
- mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
- prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, e in particolare per i pedoni.

Solo quando il conducente del veicolo a motore dimostra di avere rispettato tutti e tre questi parametri se ne può ipotizzare l'assenza di responsabilità per l'investimento di un pedone, in modo conforme al principio dell'affidamento in ambito stradale, che – per quanto vada applicato in modo rigoroso per garantire la sicurezza della circolazione stradale – non può imporre obblighi impossibili e inesigibili, «votando l'utente della strada al destino del colpevole per definizione o, se si vuole, del capro espiatorio».

Per quanto concerne l'attenuante speciale introdotta dalla legge 41 per i casi di concorso di colpa – il cui effetto è una diminuzione fino alla metà della pena - la Cassazione ne ha escluso l'applicabilità ai fatti precedenti al 25 marzo 2016 in base al seguente ragionamento: la nuova diminuzione è riferita al reato di omicidio stradale, ovvero una fattispecie autonoma di reato e non più, come in passato, un'aggravante dell'omicidio colposo; la vecchia e la nuova normativa – in presenza di una violazione «generica» del Codice della Strada – prevedevano la medesima pena, ovvero la reclusione da 2 a 7 anni; tuttavia, la disciplina previgente è da ritenersi più favorevole, dato che non operava alcun «blocco» delle attenuanti, e il giudice, in virtù della regola generale sul bilanciamento delle circostanze, stabilita dall'articolo 69 del Codice penale, poteva applicare la pena «base» prevista per il reato di omicidio colposo, che nel minimo è di 6 mesi. Nello stesso senso la Cassazione si è espressa anche con la sentenza n.16609/2019, dichiarando manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale proposta in merito all'articolo 589 bis comma 7 del Codice penale, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'applicazione della nuova attenuante ai fatti precedenti all'entrata in vigore della legge 41.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche

Modello Unico persone fisiche

Attestazione ISEE

F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI

Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Detrazioni fiscali anno 2020: le nuove regole



Cambiano le regole in materia di detrazioni fiscali. Nella Legge di Bilancio 2020, all'articolo 1, commi 679 e 680, sono stabilite le nuove norme da seguire in sede di dichiarazione dei redditi. A partire dal 2020, infatti, sarà possibile usufruire delle detrazioni Irpef pari al 19% su alcune tipologie di spesa effettuate soltanto se i pagamenti saranno tracciabili.

Detrazioni del 19% solo con pagamenti tracciabili

I commi 679 e 680 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 hanno introdotto la condizione del pagamento tracciabile se si vuole usufruire della detrazione del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.

Il comma 679, infatti, recita:

“Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (...) spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 (Pagamento con mezzi diversi dal contante, ndr)”.

In altre parole, in sede di dichiarazione dei redditi, per poter detrarre il 19% di alcune tipologie di spese espressamente indicate nel comma citato, i pagamenti devono essere effettuati tramite:

- Bonifici bancari o postali;
- Versamenti bancari o postali;
- Moneta elettronica (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, ecc...);
- Assegni bancari o circolari.

L'uso del contante (per poter beneficiare della detrazione del 19%) sarà consentito esclusivamente per le spese mediche indicate dal comma 680 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 che recita:

“La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.

Come indicato nell'art. 15 del Tuir (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), può essere detratta la percentuale del 19% delle spese sostenute dal contribuente per:

1. Spese di istruzione (scolastiche, universitarie, ecc.);
2. Spese sanitarie, per la parte che eccede la franchigia pari a 129,11 euro;
3. Spese per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici per i figli con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado;
4. Spese veterinarie per la parte che eccede la franchigia pari a 129,11 euro e fino a un importo massimo di spesa di 500 euro (la Legge di Bilancio 2020 ha aumentato il tetto massimo detraibile da 387,40 euro a 500 euro);
5. Spese per attività sportive dei figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni con un tetto massimo detraibile di 210 euro a minore;
6. Spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti;
7. Spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza dell'assistito e sempre che il reddito complessivo non superi 40 mila euro;

8. Spese funebri;
9. Interessi passivi sui mutui;
10. Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro;
11. Erogazioni liberali.

Ribadiamo che a partire dal 2020 sarà possibile usufruire della detrazione del 19% in sede di dichiarazione dei redditi soltanto se le spese sopra elencate sono effettuate tramite operazioni tracciabili (bonifici bancari e postali, bancomat e carte di credito, carte prepagate e assegni), tranne per le spese mediche e sanitarie che potranno essere detratte anche se effettuate in contanti.

Dunque, tutte le spese sostenute in maniera tracciabile nel corso del 2020 potranno essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi effettuata nel 2021.

Congedo obbligatorio di paternità più lungo nel 2020



Il testo della Legge di Bilancio approvata dal Parlamento concede ai neo papà 7 giorni di astensione dal lavoro retribuiti che possono essere richiesti, come di consueto, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, anche per adozioni e affidamenti.

L'Italia segue, così, gradualmente la direzione indicata dall'Europa. Dai due giorni previsti nel 2012 si arriva a 7 giorni di congedo di paternità obbligatorio nel 2020.

Una novità rafforzata dalla direttiva approvata a Bruxelles ad aprile che conferma una direzione positiva nella tutela dei diritti dei genitori, mamme e papà.

Invero, ad aprile 2019 il Parlamento Europeo ha approvato la direttiva 2019/1158 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Il tempo concesso a chi diventa padre si allunga sempre di più e nei prossimi anni è destinato a crescere ancora.

Entro il 2022 gli Stati membri dovranno adeguarsi alle decisioni di Bruxelles: il padre o il secondo genitore equivalente, se riconosciuto dalla legislazione nazionale, ha diritto ad almeno 10 giorni lavorativi di congedo di paternità retribuito nel periodo della nascita o del parto del feto morto.

Il comma 342 della legge 160/2019, intervenendo sulla legge 232/2016, proroga di un anno, e al contempo amplia la portata dell'assenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti in occasione della nascita, adozione, o affidamento di un figlio. Di conseguenza l'astensione dal lavoro passa dai cinque giorni dello scorso anno a sette.

In aggiunta, resta la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di assenza facoltativa, però, solo a fronte di una rinuncia a una giornata di astensione obbligatoria da parte della mamma.

Il congedo può essere utilizzato anche in maniera frazionata. Il padre ne ha diritto indipendentemente dal diritto della madre al relativo congedo di maternità.

L'applicabilità dell'istituto è però, al momento, limitato ai lavoratori del comparto privato. Infatti, ancora oggi, non è stato adottato il previsto provvedimento del ministro della funzione pubblica che renda operativo l'istituto per i lavoratori e dipendenti pubblici.

Il periodo in cui è possibile beneficiare dell'astensione dal lavoro dura 5 mesi, a partire dalla nascita, o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali.

Inoltre, come già anticipato, con l'impostazione attuale della Legge di Bilancio 2020, oltre all'introduzione dei 7 giorni di congedo di paternità obbligatorio, si conferma anche la possibilità di astenersi un giorno in più dal lavoro, in sostituzione della madre lavoratrice: i giorni fruiti dal padre anticipano, però, il termine finale del periodo che spetta alla madre.

Ecobonus auto 2020

Dal 2 gennaio 2020 sino al 30 giugno 2020 è possibile richiedere il contributo per la mobilità sostenibile.

La misura, prevista dalla Legge di Bilancio 2019, è finalizzata a incentivare l'acquisto o il leasing finanziario di veicoli a emissioni ridotte. Il contributo era già previsto dalla Legge di bilancio 2019, la Legge numero 145 del 30 dicembre 2018.

Per il 2020 sono disponibili 40 milioni di euro.

I veicoli, da acquistare o in leasing, devono essere M1, ossia automobili, che rispondano a determinati requisiti.

La nuova fase di prenotazione, la cui notizia è stata diffusa il 30 dicembre scorso sul sito del Mise, ha a disposizione 40 milioni di euro per le richieste relative al nuovo acquisto di veicoli M1, ossia automobili green.

La misura prevedeva anche un contributo per veicoli L, tra gli altri furgoni e camioncini, che però si è esaurito.

I fondi ancora a disposizione, quelli per le automobili, possono essere richiesti entro il 30 giugno 2020.

Il contributo varia a seconda di diversi fattori, come riportato nella tabella riassuntiva.

Emissioni	Veicoli categoria m1 con rottamazione	Veicoli categoria m1 senza rottamazione
<= 20 g/km	6.000 euro	4.000 euro
> 20 g/km e <= 70 g/km	2.500 euro	1.500 euro

L'iter per avere accesso all'ecobonus auto prevede due fasi:

La prima fase coincide con l'apertura dello sportello in cui i concessionari dovranno registrarsi fornendo i propri dati identificativi;

l'inserimento dell'ordine e prenotazione dell'incentivo.

Dopo la prenotazione, il concessionario ha 180 giorni per consegnare il veicolo. La rottamazione di un vecchio veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4, deve avvenire entro i 15 giorni successivi alla consegna del nuovo.

Il veicolo da rottamare deve essere intestato da almeno un anno allo soggetto a cui verrà intestato il nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi.

A livello pratico il contributo è un credito di imposta recuperabile in compensazione.

Dopo aver fatto domanda di prenotazione, il bonus si articola in altri tre passaggi:

- l'erogazione del contributo: ossia lo sconto del venditore all'acquirente sul prezzo del veicolo;
- il rimborso al venditore: la fase in cui le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo;
- il recupero dell'importo: il passaggio in cui le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo ricevono dal venditore la documentazione necessaria e poi recuperano l'importo del contributo sotto forma di credito d'imposta.

I 40 milioni disponibili per le richieste a partire dal 2 gennaio 2020 e fino al 30 giugno riguardano la categoria M1, veicoli destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente.

In altre parole automobili fino a 9 posti che rispondano inoltre ai seguenti requisiti:

- producano emissioni di CO2 non superiori a 70 g/km;
- siano state acquistate ed immatricolate in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021;
- abbiano un prezzo di listino della casa automobilistica produttrice inferiore a 50 mila euro, optional compresi ed IVA esclusa.

Ogni singolo concessionario può effettuare un massimo di 50 prenotazioni al giorno.

Il numero massimo di annullamenti è invece di 20: raggiunta la soglia il concessionario non potrà effettuare prenotazioni per i successivi 15 giorni.

Lotteria degli scontrini 2020



Si tratta di una attività prevista nell'ambito degli incentivi anti evasione fiscale. Tale sistema premiale vuole incentivare i consumatori ad effettuare i pagamenti in moneta elettronica.

La lotteria degli scontrini era stata inizialmente introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, commi da 540 a 544, Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016), ed è stata più volte rinviata perché presupponeva l'obbligo degli scontrini elettronici, che scatterà per i commercianti al minuto dal prossimo gennaio (si ricorda che dallo scorso luglio, tale obbligo è già in vigore per chi ha un volume di affari superiore a 400mila euro).

Su ogni acquisto effettuato dai consumatori privati, verranno emessi dei "biglietti" virtuali per partecipare ad estrazioni di premi, estrazioni che valgono solo per gli acquisti di prodotti e servizi da parte di consumatori finali, che non rientrano dunque nell'ambito delle attività di impresa, arte o professione.

La lotteria degli scontrini, dovrebbe dunque incentivare i pagamenti con moneta elettronica anche perché per chi pagherà con carta di credito o bancomat dovrebbero essere previsti dei premi aggiuntivi.

Il decreto fiscale 124/2019 all'articolo 19, ha stabilito che i premi della lotteria non concorrono a formare il reddito del consumatore finale vincitore, nel periodo di imposta di riferimento, né le somme percepite saranno assoggettate ad alcun prelievo erariale. In pratica quindi non saranno tassati.

Ciò non accade invece per alcuni giochi per i quali è previsto un prelievo, sulla parte della vincita oltre 500 euro, fissato ad esempio, nella misura del 12% per le lotterie nazionali a estrazione istantanea, Enalotto e Superstar.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 31 ottobre 2019, ha definito le modalità tecniche affinché i registratori telematici e la procedura web, a disposizione nell'area riservata del sito internet, siano in grado, dal 1° gennaio 2020, di inviare i dati memorizzati delle singole operazioni commerciali, necessarie per la partecipazione alla lotteria, quando il cliente manifesta la volontà di concorrervi, comunicando ad esempio il proprio codice lotteria.

Quest'ultimo è un codice identificativo univoco che il consumatore finale potrà generare sul "portale della lotteria" sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Entro il 31 dicembre 2019, i registratori telematici dovranno essere configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l'acquisizione di tale codice.

Per poter partecipare all'estrazione, è necessario che i consumatori, al momento dell'acquisto, comunichino all'esercente il proprio codice fiscale o il "codice lotteria", esprimendo così la volontà di partecipare al concorso.

Secondo quanto precisato dall'Agenzia, è sufficiente rendere noto all'esercente il "codice lotteria" che può essere generato dal consumatore sul "portale della lotteria".

L'articolo 20 del decreto fiscale 124/2019, ha previsto anche una sanzione amministrativa che va da 100 a 500 euro, per punire eventuali comportamenti illegittimi che impediscono al cliente di partecipare alla lotteria.

Per i primi 6 mesi di operatività della lotteria degli scontrini, le sanzioni per la mancata acquisizione dei dati necessari, o per la mancata trasmissione dei corrispettivi telematici, non troveranno applicazione. Questo per via della moratoria semestrale che impedisce l'operatività delle sanzioni. In particolare il comma 2 dell'articolo 20 del decreto 124/2019, ha stabilito che nel primo semestre di applicazione delle disposizioni, la sanzione sopra citata, non si applica agli esercenti che assolvono temporaneamente l'obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso, non idonei alla trasmissione telematica, ovvero mediante ricevute fiscali.

